

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE E FAMILIARE RIVOLTO AD ANZIANI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare tutelare e familiare rivolto agli anziani.
2. Gli interventi di assistenza domiciliare potranno essere altresì effettuati verso altre tipologie di utenza, quali disabili e minori, o comunque a favore di coloro che per particolari ragioni sociali, fisiche o psichiche, si trovino in difficoltà perché private, anche temporaneamente, delle capacità di accudire alla propria persona e/o all'ambiente domestico.
3. Le prestazioni di assistenza domiciliare tutelare e familiare oggetto del presente appalto sono quelle previste dal successivo articolo 12, "Personale e prestazioni".
4. Il monte ore annuale per il servizio di cui al presente capitolato di appalto viene presuntivamente stimato come segue:
 - n° 16.632 ore annue per l'assistenza domiciliare tutelare;
 - n° 6.336 ore annue per l'assistenza domiciliare familiare.
5. Il numero delle ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell'offerta, e non costituisce impegno per il Comune.
6. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, in corso d'opera, uno spostamento delle ore dal servizio di assistenza domiciliare tutelare a quello di assistenza domiciliare familiare, e/o viceversa, nel limite del 20% (venti per cento) del monte ore relativo al servizio di assistenza domiciliare familiare.
7. Nel corso dell'esecuzione del contratto è facoltà del Comune, sulla base della propria disponibilità finanziaria, richiedere l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicataria possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta, salvo il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio in più.
8. Le attività previste dal presente contratto non sono affidate alla aggiudicataria in esclusiva.
9. Il Comune si riserva di sperimentare con altri soggetti interventi di assistenza domiciliare, al di fuori del presente contratto.

ARTICOLO 2

Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà durata di anni tre, a decorrere dalla data di consegna del servizio.
2. Nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale di cui al comma 1) il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, ed anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, l'aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile del Comune stesso, alla prosecuzione dello svolgimento del servizio senza soluzione di continuità alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario per provvedere al nuovo affidamento.

ARTICOLO 3

Valore presunto dell'appalto

1. Il valore presunto del presente appalto triennale, che le offerte non devono oltrepassare, è determinato, ai fini della normativa applicabile, in € 1.197.084,00 (unmilione centonovantasettemilaottantaquattro/00), oltre I.V.A. nella misura di legge. Si precisa che tale valore è comprensivo dei costi per la sicurezza che vengono calcolati in complessivi € 21.303,00 (ventunmilatrecentotre/00).

ARTICOLO 4

Importo contrattuale e corrispettivo

1. L'importo contrattuale corrisponde al prezzo orario offerto dal soggetto concorrente che risulterà aggiudicatario per le due diverse tipologie di servizio fornito e l'importo complessivo risulterà moltiplicando i prezzi unitari delle due diverse tipologie di servizio per il rispettivo numero delle ore di fabbisogno presunto.
2. Il corrispettivo dell'appalto è costituito, pertanto, dai prezzi di aggiudicazione moltiplicati per il numero delle ore di servizio effettivamente prestate per le due diverse tipologie, oltre I.V.A. nella misura di legge.
3. Per ore di servizio effettivamente prestate si intendono le ore di assistenza domiciliare autorizzate dagli Ambiti Territoriali Sociali rese di fatto all'utenza nonché le ore di partecipazione del personale dell'aggiudicataria, e con esclusione della figura del Coordinatore, alle riunioni operative esclusivamente convocate dal Comune medesimo.
4. Il Comune riconosce a favore dell'aggiudicataria una percentuale, fissata al 7% del numero delle ore di servizio prestate mensilmente, a copertura dei tempi di percorrenza del personale per il raggiungimento delle diverse sedi di espletamento dei servizi, nonché una percentuale, fissata al 3% del numero delle ore di servizio prestate mensilmente, a copertura dell'operato del Coordinatore. Ai fini della fatturazione, i valori verranno arrotondati per difetto ai venticinque centesimi di ora.
5. Con il pagamento del suddetto corrispettivo l'aggiudicataria si intende soddisfatta di ogni suo avere per il servizio di che trattasi, null'altro avendo a pretendere dal Comune a tale titolo.

ARTICOLO 5

Pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo per il servizio svolto l'importo complessivo annuale di ciascuna tipologia di servizio verrà suddiviso in dodici quote mensili di pari importo e l'aggiudicataria ne fatturerà il 60% con cadenza mensile posticipata, che verrà liquidato a titolo di acconto.
2. Entro il mese successivo a quello di riferimento il Comune rimetterà all'aggiudicataria apposita comunicazione richiedente la documentazione contabile necessaria per liquidare il saldo dovuto. Contestualmente il Comune rimetterà all'aggiudicataria i prospetti, redatti a cura degli Ambiti Territoriali Sociali, riportanti l'individuazione dell'utenza giornaliera ed il relativo numero delle ore di servizio prestate da parte di ogni socio e/o dipendente dell'aggiudicataria.
3. Il saldo verrà liquidato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture e/o delle note di credito, corredate da dichiarazione dell'aggiudicataria attestante la qualità degli interventi resi e la regolare esecuzione del servizio in relazione a quanto previsto dal presente capitolato, e previa attestazione di regolarità e di conferma quantitativa del servizio prestato rilasciata da parte del personale comunale distrettuale.
4. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati all'aggiudicataria, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità, applicate sulla base del

presente capitolato, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo o, in subordine, mediante incameramento della cauzione.

5. La liquidazione delle fatture avverrà mediante emissione di mandati di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria comunale. Potranno essere accolte diverse procedure di pagamento con spese a carico dell'aggiudicataria.

ARTICOLO 6

Revisione periodica del corrispettivo

1. Per gli anni successivi al primo, si procederà a revisione periodica del corrispettivo a norma delle disposizioni di legge in allora eventualmente in vigore.

ARTICOLO 7

Luogo di esecuzione dell'appalto

1. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'effettuazione di interventi a favore degli utenti individuati dal Comune in ogni luogo si renda necessario in quanto il concetto di domiciliarietà, ancorché temporaneo, viene inteso non come mero luogo di erogazione delle prestazioni, ma come contesto di vita del soggetto con la sua rete di relazioni. Il limite territoriale degli interventi sarà, di norma, determinato dall'ambito comunale. In casi del tutto eccezionali tale limite potrà estendersi ad altri Comuni.

ARTICOLO 8

Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio si effettua tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle ore 7 alle ore 22.
2. Saranno assunti specifici accordi per esigenze particolari degli anziani e le ore di intervento potranno essere concentrate nella fascia oraria 7,00/9,30 per garantire agli anziani allettati la prestazione in tempi adeguati al bisogno.
3. Potrà essere richiesta all'aggiudicataria, nel limite del 10% delle ore complessivamente previste per ciascuna delle due diverse tipologie di servizio, l'esecuzione di progetti specifici che prevedano il servizio nelle ore notturne.
4. Il servizio potrà essere richiesto anche per eventuali interventi di urgenza e per sostituire personale comunale temporaneamente assente.
5. L'aggiudicataria dovrà avviare, o riavviare, i servizi non aventi carattere di urgenza dalla data indicata dall'Ambito Territoriale Sociale il quale dovrà trasmettere la propria richiesta almeno cinque giorni lavorativi prima della data di avvio prevista. Un eventuale motivato slittamento della data di presa in carico dovrà essere concordato tra l'aggiudicataria e l'Ambito Territoriale Sociale competente, non potrà esserne richiesto più di uno per ogni caso e l'intervento dovrà necessariamente avere inizio non oltre dieci giorni dalla data inizialmente determinata dall'Ambito Territoriale Sociale.
6. L'aggiudicataria si impegna a salvaguardare la continuità di rapporto operatore-utenti, compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali di servizio, contenendo nei limiti dello stretto necessario la rotazione del personale addetto al servizio ed il turn-over tra operatori.

ARTICOLO 9

Obblighi dell'aggiudicataria

1. Nel caso di consorzio, esso dovrà provvedere ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto per mezzo delle cooperative consorziate indicate all'atto dell'offerta ed il consorzio resterà comunque responsabile dell'intero servizio.

2. L'aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato al successivo articolo 11, "Il Coordinatore", ed articolo 12, "Personale e prestazioni", sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, in accordo con i responsabili degli Ambiti Territoriali Sociali, organizzando la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali in conformità al progetto presentato.
3. L'aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per l'esercizio, da parte del Comune, dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al progetto presentato dall'aggiudicataria, nei modi, tempi e luoghi in cui il Comune medesimo deciderà di attuarla, nonché alla partecipazione ad incontri periodici volti all'esame delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento del servizio.
4. L'aggiudicataria dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti di lavoro nazionali, locali ed integrativi; tale obbligo vincola l'aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni di categoria o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L'aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché impegnarsi, con particolare riferimento al d.lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad adempiere a tutti gli obblighi di formazione ed informazione del proprio personale, ad imporre al medesimo il rispetto di tale normativa ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. L'aggiudicataria dovrà, in ogni momento ed a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto in proposito.
6. L'aggiudicataria è tenuta a stabilire e comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, una sede operativa stabilmente funzionante a Savona, avente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, alla quale dovrà fare capo il personale tutto a qualunque titolo utilizzato per il servizio.
7. L'aggiudicataria dovrà compilare, secondo le modalità definite d'intesa con il Comune, un diario degli interventi eseguiti presso ciascun cliente; tale diario verrà messo a disposizione dal Comune, dovrà essere sottoscritto dall'operatore dell'aggiudicataria nonché dall'utente stesso, sarà ritirato dall'abitazione degli assistiti a cura degli operatori comunali e l'aggiudicataria potrà provvedere a ritirarne copia presso gli Ambiti Territoriali Sociali.
8. L'aggiudicataria è tenuta altresì ad adottare ogni altro eventuale strumento di documentazione del lavoro predisposto dal Comune ed a garantirne la corretta compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi. L'aggiudicataria è inoltre tenuta, se richiesto, ad elaborare informazioni specifiche in ordine al servizio, utili per le forme di controllo gestionale dello stesso realizzate dal Comune. L'aggiudicataria è inoltre tenuta ad utilizzare, quali strumenti di lavoro e di comunicazione, strumentazione informatica e servizi di posta elettronica.
9. E' fatto tassativo divieto all'aggiudicataria ed al proprio personale, a qualunque titolo utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli assistiti e dai loro familiari compensi di alcun genere; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi interventi a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dal Comune. La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà al Comune di esigere l'allontanamento del personale inadempiente.
10. L'aggiudicataria dovrà garantire la partecipazione del proprio personale agli eventuali corsi di formazione che saranno organizzati per il personale del Comune, nei limiti e con le modalità che saranno concordate dalle parti, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Comune.

11. L'aggiudicataria dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale utilizzato nel servizio. Provvede, pertanto, a garantire a suo carico:
 - a. la fornitura dei beni di consumo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato;
 - b. la fornitura, a tutto il personale, degli indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sanità e dei necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c. il trasporto del proprio personale, anche qualora gli interventi richiesti all'aggiudicataria comportino l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto o qualora il proprio personale debba raggiungere località site nel Comune di Savona non servite o difficilmente raggiungibili con il servizio di pubblico trasporto. Nel caso di eventuali interventi da effettuarsi fuori del territorio comunale, previsti al precedente articolo 7, "Luogo di esecuzione dell'appalto", l'aggiudicataria si farà carico delle spese per il trasporto del proprio personale con i mezzi pubblici ed il Comune provvederà al rimborso su presentazione dei documenti giustificativi della spesa. Se la località fuori del territorio comunale non è raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto, l'aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di personale munito di autoveicolo, proprio o di proprietà dell'aggiudicataria, e di regolare abilitazione alla guida e verrà riconosciuto all'aggiudicataria a tal fine un rimborso delle spese la cui misura, in ogni caso, non sarà superiore a quella dei rimborsi spese previsti per i pubblici dipendenti autorizzati all'uso del mezzo proprio.
12. L'aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire al proprio personale un fondo, per casi definiti e su richiesta preventiva del Responsabile tecnico comunale, per l'anticipo di piccole spese accessorie necessarie per l'effettuazione di particolari servizi. Tali somme verranno rimborsate previa presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, fatture, etc.) e previa apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile tecnico comunale del servizio.
13. L'aggiudicataria dovrà garantire al Comune piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la propria massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all'eventuale sperimentazione di possibilità di gestione innovativa dei servizi e con riferimento anche all'attivazione di percorsi di valutazione della qualità dei servizi prestati.
14. A fine contratto l'aggiudicataria si impegna a consentire l'affiancamento nel servizio dell'eventuale nuova aggiudicataria, per un periodo massimo di quindici giorni, per salvaguardare la continuità assistenziale, concordando le modalità organizzative con il nuovo gestore del servizio.

ARTICOLO 10

Obblighi del Comune

1. Il Comune provvede, tramite gli Ambiti Territoriali Sociali, a:
 - l'accoglimento della domanda;
 - la valutazione dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo;
 - la presa in carico del soggetto richiedente;
 - la definizione del programma individuale di intervento, comprendente gli obiettivi, la tipologia delle prestazioni da erogare, la data di decorrenza, la durata del servizio, il numero delle ore assegnate, la durata di ogni intervento, la cadenza, l'eventuale compresenza di più operatori e la distribuzione giornaliera nelle fasce orarie di ogni intervento;
 - l'assegnazione dei casi all'aggiudicataria, consegnando una illustrazione dettagliata della situazione dell'utente nonché il programma individuale di intervento;
 - l'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico dell'aggiudicataria, sulle prestazioni erogate dagli

- operatori a livello quantitativo, qualitativo e di rispondenza al programma individuale di intervento, e sul grado di soddisfazione del soggetto assistito e dei propri familiari;
- la verifica del servizio in termini di processo e di esito.
2. Sarà compito del Comune definire i criteri per la determinazione delle eventuali liste d'attesa che dovessero rendersi necessarie nonché gestire le stesse attraverso i propri responsabili tecnici.
 3. Il Comune dovrà inoltre provvedere:
 - a) a comunicare al Coordinatore nominato dall'aggiudicataria, all'avvio del servizio, i nominativi dei propri responsabili tecnici che coincideranno con le figure dei Responsabili degli Ambiti Territoriali Sociali, o in loro delegati;
 - b) al pagamento del corrispettivo, secondo quanto previsto all'articolo 5, "Pagamenti", del presente capitolato;
 - c) al mantenimento con l'aggiudicataria di costanti rapporti che prevedano comunque almeno un incontro mensile tra i Responsabili degli Ambiti Territoriali Sociali, il Coordinatore nominato dall'aggiudicataria ed il Responsabile del Servizio amministrativo del Servizio Promozione Sociale, o suo delegato, nonché un incontro semestrale di verifica in merito all'andamento generale del servizio, allargato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona, agli operatori sociali comunali e, a discrezione dell'aggiudicataria, al proprio personale.

ARTICOLO 11

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del servizio, nominato dall'aggiudicataria, la cui presenza in Savona dovrà essere assicurata durante lo svolgimento del servizio, così come la reperibilità telefonica per tutta la durata giornaliera dei servizi prestati, che opererà quale referente unico per il Comune e le cui prestazioni dovranno essere garantite per tutta la durata dell'appalto, dovrà assicurare:
 - a) il raccordo sistematico con l'Ambito Territoriale Sociale che ha in carico l'utente, informando tempestivamente l'Ambito medesimo di eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo svolgimento del servizio;
 - b) la collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali per la definizione dei programmi individuali di intervento, qualora richiesto;
 - c) la comunicazione agli Ambiti Territoriali Sociali delle osservazioni e delle segnalazioni formulate dai propri operatori al fine di permettere agli Ambiti medesimi di poterne tenere conto per una eventuale modifica dei programmi individuali di intervento;
 - d) l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio nel luogo ed orari definiti dai progetti individuali, ed i necessari periodi di affiancamento, a proprie spese, per il proprio personale di nuovo inserimento;
 - e) la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica, coordinamento e programmazione che verranno promosse dal Comune. In ogni caso, l'aggiudicataria è tenuta a redigere e trasmettere al Comune, ogni semestre, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse;
 - f) la compilazione dei prospetti previsionali degli interventi, su base settimanale, predisposti dal Comune, riportando obbligatoriamente i nominativi degli operatori e gli orari nei quali gli stessi presteranno i diversi interventi, nonché la loro trasmissione a ciascun Ambito Sociale entro il martedì della settimana precedente a quella di riferimento, al fine di permettere le opportune verifiche.
2. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore l'aggiudicataria deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e darne pronta comunicazione scritta al Comune.

ARTICOLO 12

Personale e prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare tutelare dovrà essere svolto da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicataria, in possesso della qualifica professionale di "Assistente domiciliare e dei servizi tutelari" o di "Operatore Tecnico dell'Assistenza" o di "Operatore Socio-Sanitario", a titolo esemplificativo di livello C1 per il C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali, ovvero di qualifica e livello equipollenti, ovvero eventuali ulteriori qualifiche adottate dalla Regione Liguria, conseguita attraverso corsi riconosciuti dalla regione o provincia competenti secondo le normative regionali di riferimento o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza.
2. Le prestazioni di assistenza domiciliare tutelare che l'aggiudicataria dovrà espletare, orientate a rispondere alle esigenze di autonomia e di cura dell'anziano in situazioni di elevata complessità assistenziale, oggetto del presente capitolato, dovranno comprendere i seguenti interventi minimi:
 - a) alzata di elevata complessità assistenziale;
 - b) igiene intima a letto;
 - c) igiene intima in bagno;
 - d) bagno a letto;
 - e) bagno complesso in vasca o doccia;
 - f) rimessa a letto di elevata complessità assistenziale;
 - g) deambulazione assistita complessa all'interno dell'abitazione;
 - h) preparazione e/o aiuto all'assunzione della colazione e del pasto in situazione di elevata complessità assistenziale;
 - i) accompagnamento all'esterno complesso;
 - j) sorveglianza alla persona complessa;
 - k) monitoraggio sulla cura di sé, la corretta alimentazione, la situazione ambientale rispetto a comfort, sicurezza, condizioni igieniche, etc, sostegno psicologico.
3. Il servizio di assistenza domiciliare familiare dovrà essere svolto da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicataria, in possesso della qualifica professionale di "Assistente familiare", a titolo esemplificativo di livello B1 per il C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali, ovvero di qualifica e livello equipollenti, ovvero eventuali ulteriori qualifiche adottate dalla Regione Liguria, conseguita attraverso corsi riconosciuti dalla regione o provincia competenti secondo le normative regionali di riferimento o analogo titolo/qualifica dello Stato di appartenenza.
4. Le prestazioni di assistenza domiciliare familiare che l'aggiudicataria dovrà espletare, orientate a rispondere alle esigenze di autonomia e di aiuto domestico in situazioni di non elevata complessità assistenziale, oggetto del presente capitolato, dovranno comprendere i seguenti interventi minimi:
 - a) alzata semplice;
 - b) igiene dei piedi;
 - c) bagno semplice;
 - d) rimessa a letto semplice;
 - e) deambulazione assistita all'esterno;
 - f) preparazione e/o aiuto all'assunzione della colazione e del pasto;
 - g) igiene ambientale ordinaria;
 - h) preparazione e/o riordino biancheria con lavaggio esterno;
 - i) accompagnamento all'esterno semplice;
 - j) sorveglianza alla persona semplice;
 - k) commissioni (spesa, prenotazioni, pagamento utenze).

5. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato l'aggiudicataria dovrà avvalersi di un adeguato numero di operatori che possano assicurare il corretto svolgimento dei diversi servizi.
6. Potrà essere concordato con il Comune, in caso straordinario, per tempi definiti e su richiesta motivata dell'aggiudicataria, un eventuale utilizzo di personale non in possesso delle qualifiche di cui ai precedenti commi 1 e 3. Il personale proposto dall'aggiudicataria dovrà però possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) risultare già inserito in un corso di formazione, sulla tipologia di servizio interessata, presso un Ente di formazione accreditato dalla regione o provincia competenti secondo le normative regionali di riferimento o analogamente rispetto allo Stato di appartenenza;
 - b) essere in possesso di esperienza accertata, sulla tipologia di servizio interessata, di almeno due anni ed in tal caso dovrà essere garantito l'impegno dell'aggiudicataria a formare tale personale in caso di attivazione di corsi di formazione della tipologia specificata al punto a). L'esperienza avrà validità solo se svolta in situazione lavorativa con caratteristiche di continuità e professionalità.
7. Tutto il personale utilizzato dovrà essere inquadrato al livello corrispondente alle figure professionali individuate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria in vigore.
8. Tutto il personale dovrà essere munito di certificato medico, rilasciato dalla competente A.S.L., attestante l'idoneità a svolgere le prestazioni professionali richieste, il cui eventuale costo resta a carico dell'aggiudicataria, da esibirsi su richiesta del Comune. L'aggiudicataria si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato.
9. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione dovrà essere inviato al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, corredato di ogni dato anagrafico necessario, comprese le relative qualifiche di assunzione con dichiarazione della tipologia di contratto applicato, dei livelli retributivi applicati e delle posizioni INAIL ed INPS, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti. L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'aggiudicataria attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica amministrazione.
10. Qualora il personale proposto, non accolto dal Comune per difformità dei requisiti previsti, non venga sostituito con altro personale avente i titoli richiesti entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, il Comune avvierà le pratiche per la risoluzione del contratto e l'affidamento al secondo concorrente in graduatoria.
11. L'aggiudicataria è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza temporanea dei propri operatori, provvedendo alle sostituzioni con operatori di pari qualifica e livello professionale che dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, così come ogni altra eventuale variazione, entro quindici giorni lavorativi dall'accadimento, trasmettendo inoltre la medesima documentazione di cui al precedente comma 9 per la relativa verifica .
12. Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi o il Coordinatore di cui, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato. In tali casi l'aggiudicataria, opposte senza risultato positive le proprie controdeduzioni, provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.
13. L'aggiudicataria potrà prevedere, in misura aggiuntiva all'organico messo a disposizione, l'inserimento di volontari e/o di giovani in Servizio Civile. In tal caso l'aggiudicataria dovrà trasmettere, ogni sei mesi, l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della Legge n° 381/91; tali

modalità devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso l'aggiudicataria e disponibile per le verifiche del Comune.

14. Presso il servizio potranno inoltre essere inseriti, a scopo di tirocinio, e comunque sempre in misura aggiuntiva rispetto all'organico messo a disposizione dall'affidataria, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti per le figure professionali e le qualifiche attinenti al servizio, previa autorizzazione del Comune.
15. Il personale di cui ai precedenti commi 13 e 14 potrà essere inserito nel servizio solamente previa dimostrazione, da parte dell'aggiudicataria, che il medesimo sia in regola con le assicurazioni di legge, le prescrizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
16. Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di identificazione dotato di fotografia, da portarsi ben in vista durante lo svolgimento del servizio riportante, in maniera chiaramente leggibile, la denominazione del soggetto aggiudicatario, la qualifica lavorativa ed il nome del dipendente.

ARTICOLO 13 **Responsabilità**

1. L'aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado.
2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi RCT/RCO con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno per danni alle persone e ad € 500.000,00 per sinistro e per anno per danni a cose.

ARTICOLO 14 **Disposizioni in materia di sicurezza**

1. E' fatto obbligo all'aggiudicataria di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'aggiudicataria dovrà presentare all'atto della stipula del contratto il documento di cui all'articolo 28 del d.lgs. 81/2008.
3. Il Comune comunicherà all'avvio del servizio il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
4. L'aggiudicataria dovrà parimenti comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal decreto legislativo in argomento, onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.

ARTICOLO 15 **Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicataria dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva, determinata nella misura e versata con le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. La cauzione sarà svincolata con specifico provvedimento dirigenziale.
3. L'aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare nel termine di giorni quindici la cauzione di cui il Comune si sia dovuto valere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 16

Verifiche e controlli

1. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli, tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al progetto presentato dall'aggiudicataria, con particolare riferimento all'osservanza degli obblighi nelle materie disciplinate al precedente articolo 9, "Obblighi dell'aggiudicataria", ed al precedente articolo 12, "Personale e prestazioni", commi 7 e 8, anche mediante acquisizione di ogni documento ritenuto utile al fine di una puntuale verifica.
2. L'aggiudicataria non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

ARTICOLO 17

Penalità

1. In caso di inadempimento dell'aggiudicataria, il Comune applicherà le seguenti penalità:
 - a) nel caso di ritardi, carenze e mancata esecuzione, anche parziale, del servizio, una penalità variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, secondo la gravità dell'inadempimento e tenuto conto di eventuali precedenti;
 - b) nel caso di ore di servizio non prestato per cause imputabili all'aggiudicataria, una penalità pari al costo orario previsto per ogni ora di servizio.
2. Il Comune procederà all'applicazione della penalità previa contestazione formale dei fatti all'aggiudicataria, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno e nel caso le medesime non siano ritenute congrue.
3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla funzionalità del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Al ripetersi della violazione ammonita il Comune procederà direttamente all'applicazione della penalità, secondo quanto al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di grave violazione o inadempienza il Comune procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.
6. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.
7. In caso di necessità, il Comune potrà eseguire d'ufficio gli interventi assistenziali omessi dall'aggiudicataria, addebitandone il relativo costo all'aggiudicataria medesima con le modalità previste al precedente comma del presente articolo.

ARTICOLO 18

Cessione del contratto e del credito

1. E' fatto divieto all'aggiudicataria di cedere anche parzialmente il servizio; la violazione di tale divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la risoluzione del medesimo, con aggravio di ogni onere e spesa.

2. La cessione dei crediti derivanti dal servizio è disciplinata dall'art. 117 del d.lgs. 163/2006. Il Comune di Savona precisa fin d'ora di non dare il proprio assenso preventivo alla cessione.

ARTICOLO 19

Subappalto

1. E' fatto esplicito divieto di subappaltare anche parzialmente il servizio.

ARTICOLO 20

Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune procederà ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ed assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici, alla risoluzione di diritto del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.
2. Il Comune ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile opererà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso di mancata realizzazione delle proposte innovative/migliorative e/o aggiuntive presentate in sede di offerta, nonché di mancata attuazione dei programmi e metodi per la formazione o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo ivi previsto ed oggetto di punteggio specifico;
 - b) nel caso di comportamenti dell'aggiudicataria idonei a connotare frode o collusione con amministratori comunali o con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell'aggiudicataria stessa;
 - c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'aggiudicataria a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
 - d) per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
 - e) nel caso in cui l'aggiudicataria sospenda il servizio con sua decisione unilaterale;
 - f) nel caso di gravi azioni da parte degli operatori dell'aggiudicataria a danno della dignità
 - g) personale degli utenti e/o di maltrattamento degli stessi;
 - h) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro quindici giorni dall'intervenuta escussione da parte del Comune;
 - i) nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di violazione del divieto di cessione del contratto;
 - j) nel caso di mancata sostituzione, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 10, del personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato o, comunque, di utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche professionali richieste e nel caso del mancato rispetto della richiesta del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo.
3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.
4. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

5. In caso di assegnazione a favore di cooperative sociali o loro consorzi, dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune alla struttura regionale competente in materia.

ARTICOLO 21

Domicilio

1. L'aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio al quale, resta inteso, il Comune potrà indirizzargli, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.
2. L'aggiudicataria che non ha sede nel Comune di Savona dovrà eleggere domicilio in Savona presso la Casa comunale.

ARTICOLO 22

Struttura responsabile

1. La struttura comunale responsabile è il Settore Servizi alla Persona – Servizio Promozione Sociale, con sede in Savona, Via Quarda Inferiore n° 4 (tel. e fax 019.8310390); Responsabile del procedimento Dott. Carlo Maroni.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra gli interventi dell'aggiudicataria e quelli attuati direttamente dal personale dipendente del Comune di Savona è affidato ai Responsabili degli Ambiti Territoriali Sociali.

ARTICOLO 23

Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, nomina il soggetto aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati dei quali verrà a conoscenza durante ed a causa dell'espletamento del servizio.
2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario all'assolvimento del servizio in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità del medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.
3. L'aggiudicataria si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato, se tenuta, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività nonché a rendere noti, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
4. Ogni qualvolta si concluda un intervento, e comunque al termine del contratto, tutta la documentazione inerente l'utenza, sia fornita dal Comune che prodotta direttamente dall'aggiudicataria, dovrà essere consegnata agli Ambiti Territoriali Sociali. I dati che l'aggiudicataria riterrà di trattenere dovranno essere rigorosamente anonimi.

ARTICOLO 24

Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all'esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.

ARTICOLO 25
Spese contrattuali

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

ARTICOLO 26
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, il legale rappresentante del soggetto concorrente dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le seguenti clausole contrattuali previste nel presente Capitolato: articolo 1 "Oggetto dell'appalto", articolo 2 "Durata dell'appalto", articolo 9 "Obblighi dell'aggiudicataria", articolo 14 "Disposizioni in materia di sicurezza", articolo 15 "Cauzione definitiva", articolo 16 "Verifiche e controlli", articolo 17 "Penalità", articolo 19 "Subappalto", articolo 20 "Risoluzione del contratto", articolo 21 "Domicilio" e 22 "Struttura responsabile", articolo 23 "Trattamento dei dati personali" ed articolo 24 "Controversie".